



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario generale

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna;

VISTO gli articoli 7, 11 e 131 del Regolamento interno del Consiglio Regionale;

VISTO il Regolamento del personale consiliare come da ultimo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 101 in seduta del 3 dicembre 2020;

VISTO il Regolamento dei Servizi del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 in seduta del 20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento interno di Contabilità e Amministrazione;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 136 in seduta del 1° giugno 2021, recante *“Approvazione del Piano del fabbisogno di personale consiliare per il triennio 2021-2023”*;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 140 in seduta del 5 agosto 2021, recante *“Indizione concorsi pubblici per titoli ed esami per le Aree funzionali E, D, C e A in attuazione del Piano di fabbisogno triennale di personale 2021/2023”*, che autorizza il Presidente del Consiglio a indire i predetti bandi di concorso pubblico;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio nn. 21, 22, 23, 24, 25, 26 in data del 26 ottobre 2021 che autorizzano l'Amministrazione consiliare a bandire i concorsi relativi, rispettivamente: a n. 12 posti di Area E, profilo di Referendario consiliare; a n. 18 posti di Area D, profilo di Funzionario consiliare; a n. 10 posti di Area C, profilo di Documentarista consiliare; a n. 3 posti di Area C, profilo di Istruttore contabile; a n. 2 posti di Area C, profilo di Istruttore informatico e dei sistemi di comunicazione; a n. 15 posti di Area A, profilo di Usciere;

PRESO ATTO della vigente normativa nazionale in materia di concorsi pubblici e in particolare delle disposizioni del D.L. n. 44/2021, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, che prevede, fra le altre disposizioni, la digitalizzazione del procedimento concorsuale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che sono state inviate le comunicazioni di cui all'art. 34 *bis* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e che l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ha formalmente comunicato che al momento le liste di mobilità di cui alla vigente normativa non sono state ancora costituite e che pertanto non sussistono elementi preclusivi al completamento della procedura avviata;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 che detta il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* e in particolare l'articolo 5 che disciplina le categorie riservatarie e le preferenze;

VISTE le riserve di posti previste per le categorie di cui all'articolo 18 della L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii e per le altre categorie protette equiparate ai sensi della normativa vigente;

VISTE le riserve di posti previste a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, ai sensi dell'art. 1014, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma, ai sensi dell'art. 678 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO in particolare l'art. 57 del precitato D.Lgs n. 165/2001, recante norme volte a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO l'articolo 94 del citato Regolamento del personale consiliare che rinvia alla normativa nazionale anche in materia di assunzioni per quanto non espressamente ivi disciplinato;

ACCERTATO che la spesa per il personale da assumere tramite procedura concorsuale nel corso del triennio 2021, 2022 e 2023 trova copertura finanziaria nel Bilancio interno 2021-2023;

VISTA l'istruttoria del Servizio del personale;

VISTO il proprio decreto n. 66 del 16 dicembre 2021 con cui si bandisce il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale-retributiva E – profilo di Referendario consiliare;

VISTO il supplemento di istruttoria svolto dal Servizio del personale, in cui si rileva l'opportunità di modificare e integrare alcune delle disposizioni contenute nel bando di concorso incluso nel proprio precedente decreto n. 66 del 16 dicembre 2021;

RITENUTO di dover modificare e integrare l'anzidetto bando di concorso in più punti,

DECRETA

1. Di modificare e integrare, per le ragioni e secondo i contenuti di cui in premessa, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale-retributiva E – profilo di Referendario consiliare.
2. Di procedere alla pubblicazione del seguente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale-retributiva E – profilo di Referendario consiliare il cui testo sostituisce integralmente quello di cui al proprio decreto n. 66 del 16 dicembre 2021.

Sede, 25 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marcello Tack



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale-retributiva E – profilo di Referendario consiliare.

Art. 1

Bando di concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale-retributiva E – profilo di Referendario consiliare.

2. L'area funzionale-retributiva E è caratterizzata dalla titolarità di funzioni di tipo parlamentare di elevata specializzazione professionale che si esplicano attraverso l'attività di studio e certificazione nonché mediante l'organizzazione e il coordinamento degli adempimenti connessi con l'attività istituzionale e amministrativa del Consiglio regionale. Il Referendario consiliare, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del personale consiliare, svolge attività istruttoria, certificatoria e di verbalizzazione delle sedute delle Commissioni e dell'Assemblea; cura la segreteria di organi consiliari, collegi, consessi, commissioni, giunte e delegazioni consiliari; istruisce e adotta atti e provvedimenti concernenti l'amministrazione del Consiglio, la gestione del bilancio e del personale, le competenze dei Consiglieri, degli ex Consiglieri, del personale in servizio e in quiescenza; esplica funzioni di organizzazione nei singoli settori di competenza; svolge gli studi legislativi e le ricerche finalizzate alle attività istituzionali del Consiglio regionale, relativamente alle materie di competenza; presta consulenza giuridica, procedurale, tecnica ed amministrativa. Il Referendario consiliare sovrintende, organizza e coordina le attività funzionali allo svolgimento di tali compiti, ne verifica il risultato anche in termini di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità e il conseguimento degli obiettivi.

3. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

- a) una prova preselettiva in modalità digitale che può svolgersi in presenza o a distanza con l'ausilio di strumenti digitali;
- b) tre prove scritte in modalità digitale che possono svolgersi in presenza o a distanza con l'ausilio di strumenti digitali, riservate ai candidati che avranno superato la prova preselettiva;
- c) una prova orale, che può svolgersi in presenza o in modalità a distanza con l'ausilio di strumenti digitali, riservata ai candidati che avranno superato le prove scritte;
- d) valutazione dei titoli formativi e professionali che concorrono alla formazione del punteggio finale.

4. Le prove del concorso che si svolgono in presenza si tengono a Cagliari, salve esigenze di decentramento.

Art. 2

Requisiti generali per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti generali, posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento dell'assunzione in servizio:

- a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea. Possono partecipare anche i familiari dei possessori della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ovvero essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani, e, in particolare, il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza e l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
- b) avere una età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
- c) idoneità alla mansione specifica, intesa, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., come l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- g) non aver riportato sentenze definitive di condanna per reati che comportino la destituzione dal servizio, anche se sia intervenuta la prescrizione ovvero provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale e non menzione nel casellario giudiziale;
- h) diploma di laurea conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni rilasciato da istituzioni universitarie italiane, pubbliche e private, abilitate al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, appartenente a una delle seguenti tipologie (LMG e LM), previste dal Decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 e ss.mm.ii.: Giurisprudenza (LMG/01), Finanza (LM-16), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze dell'economia (LM-56), Scienze della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM-76), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze statistiche (LM-82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); ovvero appartenente a uno dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento (DL) o di laurea specialistica (S), riconosciuti come equiparati alle predette classi di laurea magistrale ai sensi del medesimo Decreto interministeriale, ovvero del titolo universitario in materie analoghe conseguito all'estero e riconosciuto come equipollente alle predette classi di laurea con apposito provvedimento ai sensi della legislazione statale italiana vigente al momento della domanda. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it;
- i) gli ulteriori requisiti previsti ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 12 marzo 1999, n. 68 e

ss.mm.ii. per le persone disabili;

- j) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3

Riserve di posti ed esenzione dalla prova preselettiva

1. È prevista una riserva del 30% dei posti messi a concorso, in favore dei dipendenti di ruolo del Consiglio regionale i quali siano in possesso del titolo di studio prescritto e abbiano un'anzianità di servizio effettivo non inferiore ai cinque anni. I dipendenti di ruolo del Consiglio regionale sono esentati dalla prova preselettiva.
2. È prevista una riserva del 30% dei posti messi a concorso, in favore dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, commi 4 e 5, D.P.R. n. 487/1994 e degli articoli 678 e 1014, D.Lgs. n. 66/2010.
3. Si applicano altresì tutte le riserve di posti previste in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla legislazione statale vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. La riserva di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. per le persone disabili trova applicazione al momento della chiamata in servizio dei partecipanti al concorso inseriti in graduatoria, nei limiti della vigenza della stessa e dell'eventuale scopertura della quota di riserva calcolata ai sensi della citata legge n. 68 del 1999.
5. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, i posti da riservare saranno ridotti in misura proporzionale con riferimento alle singole riserve, non potendo gli stessi complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
6. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
7. I candidati con invalidità uguale o superiore all'80% sono esentati dalla prova preselettiva ai sensi dell'articolo 20, comma 2 *bis* della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 4

Titoli di preferenza e di precedenza

1. I titoli di preferenza e di precedenza a parità di punteggio complessivo, utili per la formazione della graduatoria concorsuale finale, sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla legislazione statale vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
2. Per la formazione della graduatoria finale è considerato titolo di precedenza, a parità di punteggio e di titoli di preferenza, la giovane età, fatta eccezione per i posti riservati ai dipendenti consiliari di cui al comma 1 dell'articolo 3, a favore dei quali, a parità di punteggio e di titoli di preferenza, costituisce titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio effettivamente prestato nei ruoli del Consiglio regionale.

Art. 5

Accertamento dei requisiti e dei titoli

1. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché le condizioni che danno titolo di preferenza o di precedenza, a parità di punteggio, per la formazione della graduatoria definitiva, devono essere dichiarati nella domanda di ammissione al concorso ed essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della stessa nonché al momento dell'assunzione in servizio.

3. L'Amministrazione, limitatamente ai candidati risultati vincitori del concorso, provvederà a verificare d'ufficio, tramite richiesta alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni esplicitate nella domanda di partecipazione. I soggetti interessati, per accelerare il procedimento di controllo, possono produrre, a loro cura, una copia delle certificazioni e della documentazione necessaria. Per eventuali dichiarazioni non attestabili da soggetti pubblici, i vincitori dovranno presentare la documentazione relativa in originale o in copia autenticata entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alle responsabilità di carattere penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese.

Art. 6

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico reso disponibile dal sistema di gestione del portale di presentazione delle domande, previa registrazione del candidato sullo stesso portale, raggiungibile all'indirizzo <https://www.giquest.com/GIQuest/consrs/login.html>

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La registrazione, la compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro trenta giorni dalla pubblicazione per estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie speciale concorsi. Qualora il termine di scadenza per l'invio *on line* della domanda cada in un giorno festivo, il termine si considera prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine.

2. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema di gestione del portale di presentazione delle domande che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura e l'invio del modulo elettronico.

3. Nella domanda i candidati devono dichiarare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue:

- a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un

impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

- g) di non aver riportato sentenze definitive di condanna per reati che comportino la destituzione dal servizio, anche se sia intervenuta la prescrizione ovvero provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale e non menzione nel casellario giudiziale;
- h) di non avere procedimenti penali in corso di cui il dichiarante sia a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
- i) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- j) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
- k) il titolo di studio posseduto tra quelli indicati all'articolo 2 del presente bando, con esplicita indicazione dell'anno di conseguimento e del voto riportato;
- l) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'articolo 2 del bando;
- m) il possesso di eventuali titoli formativi e professionali da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 12. La documentazione comprovante il possesso di tali titoli dovrà essere allegata alla domanda di ammissione al concorso, in difetto di tale allegazione i titoli posseduti non saranno valutati;
- n) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza di cui all'articolo 4 del presente bando;
- o) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 3 del presente bando;
- p) l'indicazione di una eventuale causa di esenzione dalla prova preselettiva;
- q) con riferimento alla prova d'idoneità di cui all'art. 11, comma 2, lettera b) del presente bando, se optino per sostenerla in lingua sarda campidanese, in lingua sarda logudorese, in catalano di Alghero, in gallurese, in sassarese o in tabarchino;
- r) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili.

4. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

5. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

6. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spazio disponibile nel portale di presentazione delle domande, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata dalla Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione allegata alla domanda e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i candidati con disabilità che non hanno ancora inoltrato la documentazione di supporto alla richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi tramite il portale di presentazione delle domande, possono trasmetterla all'indirizzo concorsi@pec.crsardegna.it entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla suddetta scadenza. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Il mancato inoltrato di tale documentazione non consente di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

7. I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono specificare, in apposito spazio disponibile nel portale di presentazione delle domande, la richiesta, con riferimento alle prove scritte ed eventualmente

anche alla prova preselettiva, qualora non siano da quest'ultima esentati a norma dell'articolo 20, comma 2 *bis* della L. 5 febbraio 1992, n. 104, di sostituzione di tali prove con altrettanti colloqui orali, di utilizzare strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle misure di cui al capoverso precedente è determinata dalla Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione allegata alla domanda e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal Decreto interministeriale del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, pubblicato in data 17 novembre 2021, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 *bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che non hanno ancora inoltrato la documentazione di supporto alla richiesta di sostituzione della prova, di strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi tramite il portale di presentazione delle domande, possono trasmetterla all'indirizzo concorsi@pec.crsardegna.it entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla suddetta scadenza. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

8. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al comma 6, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, valutata dalla Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria, che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario.

9. L'Amministrazione consiliare e la società di gestione del portale di presentazione delle domande di concorso non sono responsabili in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

10. Ogni comunicazione concernente il concorso, compresi i calendari delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il sito Internet istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, <https://www.consregsardegna.it/>, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso".

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra professori universitari, referendari del Consiglio regionale o tra i dirigenti delle Amministrazioni pubbliche, da magistrati, avvocati dello Stato e avvocati cassazionisti patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori o tra altri tecnici esperti altamente qualificati nelle materie oggetto del concorso. Non possono fare parte della Commissione i componenti dell'organo di direzione politica del Consiglio regionale o coloro che comunque ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Uno dei componenti è nominato Presidente.

2. La composizione della Commissione e la nomina dei componenti aggregati che parteciperanno esclusivamente ai lavori della Commissione, anche preliminari, concernenti l'esame e il giudizio d'idoneità dei candidati nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 del presente bando saranno pubblicate nel B.U.R.A.S. e sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, <https://www.consregsardegna.it/>, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso".

3. Il segretario della Commissione è nominato tra i dipendenti consiliari appartenenti al ruolo dell'Area E o dell'Area D.

4. Nella prima riunione tutti i componenti della Commissione esaminatrice prendono visione dell'elenco nominativo di coloro che hanno fatto domanda e sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

5. Le votazioni della Commissione avvengono a voto palese.

6. Qualora la valutazione delle prove e dei titoli non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova di concorso, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun Commissario.

7. Tutte le operazioni della Commissione sono verbalizzate a cura del segretario; il verbale di ogni seduta della Commissione è sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti e dal segretario.

8. Per ogni ulteriore adempimento della Commissione si rimanda a quanto previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*.

Art. 8

Svolgimento delle prove e pubblicità

1. I candidati ammessi alle prove concorsuali che si svolgono in presenza sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità e di codice fiscale, senza alcun preavviso o invito, nel luogo, nel giorno e all'ora che saranno opportunamente comunicati attraverso il sito Internet istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, <https://www.consregsardegna.it/>, sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso” almeno 30 giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

2. I diari delle prove nonché le modalità di svolgimento delle stesse, sono comunicati con le stesse forme di cui al comma 1, almeno 30 giorni prima dello svolgimento di ciascuna prova.

Art. 9

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla nel tempo di sessanta minuti ed è volta a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

- a) diritto costituzionale, ordinamento regionale e ordinamento dell'Unione europea;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto e procedura parlamentare;
- d) diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
- e) diritto civile con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei dipendenti pubblici;
- f) contabilità di Stato e degli enti pubblici territoriali e documenti di finanza pubblica.

2. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,6 punti;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

3. La data e le modalità di pubblicazione dell'archivio dei quesiti da cui sono estratti quelli oggetto della prova preselettiva sono comunicate almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova attraverso il sito Internet istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, <https://www.consreg Sardegna.it/>, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso".

4. I candidati devono presentarsi puntualmente nel luogo, nel giorno e all'ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19, e sono identificati, se in presenza, con un valido documento di riconoscimento e il codice fiscale.

6. L'assenza dalla prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché, se in presenza, la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 4 comporta l'esclusione dal concorso.

7. I candidati svolgono la prova preselettiva su una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema informatico interrompe la procedura e acquisisce definitivamente gli elaborati forniti dal candidato fino a quel momento.

8. Durante la preselezione i candidati non possono introdurre nel luogo della prova carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro o con terzi. Il concorrente che contravviene a tali disposizioni o comunque abbia copiato in tutto o in parte i contenuti della prova, è escluso dal concorso. L'esclusione è disposta dalla Commissione esaminatrice.

Art. 10

Prove scritte

1. Alle prove scritte accedono i primi 150 classificati nella prova preselettiva e gli *ex aequo*, nonché gli aventi diritto all'esenzione dalla prova preselettiva.

2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un tema relativo alla trattazione di un argomento afferente al diritto costituzionale con particolare riferimento all'ordinamento regionale e dell'Unione europea.

3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un tema relativo alla trattazione di un argomento afferente al diritto amministrativo.

4. La terza prova scritta consiste nella stesura di un tema relativo alla trattazione di un argomento afferente al diritto e alla procedura parlamentare.

5. Ciascuna prova scritta si svolge nel tempo massimo di tre ore e si intende superata con una votazione minima di ventuno trentesimi.

6. I candidati devono presentarsi puntualmente nel luogo, nel giorno e all'ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19, e sono identificati, se in presenza, con un valido documento di riconoscimento e il codice fiscale.

7. L'assenza dalle prove nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché, se in presenza, la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 6 comporta l'esclusione dal concorso.

8. I candidati sostengono le prove scritte su una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la singola prova, il sistema informatico interrompe la procedura e acquisisce definitivamente gli elaborati forniti dal candidato fino a quel momento.

9. Nella sede delle prove scritte i candidati non possono introdurre carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro o con terzi. Il concorrente che contravviene a tali disposizioni o comunque abbia copiato in tutto o in parte i contenuti della prova, è escluso dal concorso. L'esclusione è disposta dalla Commissione esaminatrice.

10. La correzione degli elaborati da parte della Commissione avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato.

11. Al termine delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte, viene reso noto sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, <https://www.consregсарdegna.it/>, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso" l'elenco dei candidati che, avendo riportato in ciascuna delle stesse una valutazione non inferiore a ventuno trentesimi, sono ammessi alla successiva prova orale.

Art. 11

Prova orale

1. La prova orale è volta ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati e consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sull'accertamento della conoscenza delle seguenti materie:

- a) diritto costituzionale con particolare riferimento all'ordinamento regionale e dell'Unione europea;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto e procedura parlamentare anche in riferimento al Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;
- d) contabilità di Stato e degli enti pubblici territoriali e documenti di finanza pubblica;
- e) diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
- f) diritto civile con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei dipendenti pubblici.

2. Durante la prova orale si procede, inoltre, all'accertamento delle competenze del candidato con riferimento a:

- a) conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo che dimostri competenze linguistiche almeno di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
- b) elementi di lingua sarda (logudorese o campidanese) o, a scelta del candidato, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22, elementi del catalano di Alghero, del gallurese, del sassarese o del tabarchino, con domande alle quali il candidato può rispondere anche in lingua italiana, al fine di accertare almeno la comprensione della lingua parlata;
- c) conoscenza delle più diffuse tecnologie informatiche (pacchetto Office, posta elettronica, firma digitale, navigazione internet).

3. L'accertamento delle competenze di cui al comma 2 costituisce prova d'idoneità alla quale non si attribuisce una specifica votazione.

4. la prova orale si intende superata con una votazione minima di ventuno trentesimi.

Art. 12

Titoli formativi e professionali

1. I titoli formativi e professionali utili ai fini del concorso sono solo quelli riportati nel presente articolo e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Tali titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice secondo i criteri sottoindicati, fermo restando che a essi non può essere attribuito un punteggio complessivamente superiore ai 10 punti.

TIPO DI TITOLO	PUNTI
Per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi, anche non continuativi, di servizio prestato nel profilo professionale di dirigente presso pubbliche amministrazioni e/o nel settore privato (fino ad un massimo di cinque anni)	1
Per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi, anche non continuativi, di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito del superamento di un concorso il cui requisito di partecipazione fosse la laurea quadriennale (fino ad un massimo di cinque anni)	0,5
Abilitazione ad una libera professione per la quale è richiesto uno dei titoli di studio previsti come requisito di ammissione al concorso (fino ad un massimo di due)	1
Per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi, anche non continuativi, di esercizio di una libera professione per la quale è richiesto uno dei titoli di studio previsti come requisito di ammissione al concorso (fino ad un massimo di cinque anni)	0,5
Per il possesso di ogni dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione attinente al profilo di Referendario consiliare (fino ad un massimo di due)	1
Per ogni master universitario di primo o di secondo livello attinente al profilo di Referendario consiliare (fino ad un massimo di due)	0,5

Art. 13

Punteggio finale e formazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice stila la graduatoria di merito sulla base dei punteggi finali attribuiti ai candidati. Il punteggio finale attribuito al singolo candidato è ottenuto sommando alla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e nella prova orale il punteggio attribuito agli eventuali titoli formativi e professionali.
2. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla Commissione esaminatrice al Servizio del personale per i successivi adempimenti di competenza.
3. Nella formazione della graduatoria finale del concorso e nella proclamazione dei vincitori si tiene conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza e di precedenza a parità di punteggio.
4. Ogni decisione in materia di esclusione dal concorso è comunicata individualmente ai candidati con la relativa motivazione.

Art. 14

Approvazione, pubblicazione e durata della graduatoria

1. Sono dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento da parte dell'Amministrazione consiliare del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, i candidati classificati nei primi 12 posti della graduatoria finale.
2. La graduatoria finale è pubblicata sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, <https://www.consregsardegna.it/>, sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.).
3. La graduatoria formata a seguito dell'espletamento del presente concorso resta vigente per il periodo massimo previsto dalla legge.

Art. 15

Assunzione di vincitori e di idonei

1. I vincitori sono chiamati in servizio nell'ambito della programmazione delle assunzioni per la copertura dei posti vacanti nel piano di fabbisogno triennale di personale, compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. I candidati da assumere ricevono apposito avviso e sono sottoposti a esame medico al fine di accertare l'idoneità alla mansione specifica.
3. L'assunzione è subordinata all'esito favorevole delle visite mediche e degli altri accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa.
5. Durante il periodo di prova hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale di ruolo e godono del trattamento giuridico e economico iniziale previsto alla data dell'assunzione per l'Area E del personale consiliare.
6. In caso di mancata conferma, il licenziato ha diritto a un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova. In caso di conferma il periodo di prova è considerato valido a tutti gli effetti.
7. I concorrenti dichiarati idonei possono, ove ne ricorra la motivata necessità, essere chiamati a ricoprire i posti vacanti nel piano dei fabbisogni durante il periodo di validità della graduatoria e secondo l'ordine risultante dalla medesima.
8. Ai vincitori e agli eventuali idonei chiamati in servizio si applicano, anche ai fini previdenziali, le disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico applicabili al personale consiliare e vigenti alla data dell'assunzione.

Art. 16

Tutela giurisdizionale

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - a) giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione nel B.U.R.A.S.
 - b) straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 17

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto nel presente bando si applicano al concorso e agli atti conseguenti le norme regolamentari interne del Consiglio regionale in materia di personale e di organizzazione degli uffici e i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di concorsi pubblici.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente bando di concorso e di non procedere ad assunzioni per sopraggunte ed inderogabili motivazioni.
3. L'Amministrazione si riserva, altresì, di non dare corso all'assunzione in qualsiasi stato della procedura in

presenza di contingenti vincoli normativi e/o finanziari che impongano limiti alle nuove assunzioni, di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora le circostanze lo rendano necessario. Di conseguenza la partecipazione alla presente selezione non comporta alcun diritto dei partecipanti all'assunzione presso l'Amministrazione consiliare.

4. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle norme stabilite nel bando stesso.

5. Ai fini di garantire la salute pubblica in riferimento alla diffusione del virus Covid-19, nello svolgimento delle prove sono garantite l'osservanza delle disposizioni contenute nei protocolli del Dipartimento della funzione pubblica vigenti al tempo dello svolgimento delle prove medesime.

Art. 18

Dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione al concorso sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono, all'Amministrazione, alla Commissione esaminatrice e alla società incaricata della gestione informatizzata delle singole fasi della procedura concorsuale, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale della Sardegna. Il responsabile del trattamento è la società incaricata della gestione informatizzata delle singole fasi della procedura concorsuale nonché gli altri soggetti ai quali i dati siano comunicati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

9. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art.19

Accesso agli atti e informazioni sul procedimento

1. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento concorsuale.
2. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. si indica quale Responsabile unico del procedimento il Capo del Servizio del personale, dott.ssa Caterina Piras (email: serv.personale@consregsardegna.it).

Art.20

Pubblicità

1. Il presente bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie speciale concorsi e integralmente sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, <https://www.consregsardegna.it/>, sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.

Sede, 25 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marcello Tack